



"BULLO NON SEI BELLO"

Mostra a cura della Circoscrizione 3 in collaborazione con gli Istituti Scolastici Battisti, Dal Piaz e I.C. Racconigi (ex Drovetti)

Sandra Buccellato

Ufficio Comunicazione - Informazioni per la Stampa e Relazioni con i Media
Circoscrizione 3 - Corso Peschiera 193 10141 Torino
tel 011.011.35334- fax 011.011.35319
e-mail: sandra.buccellato@comune.torino.it







INFORMAZIONI PER LA STAMPA

"BULLO NON SEI BELLO"

Mostra

Per la Circoscrizione 3 "Il Bullo non è Bello"

Questo è anche il titolo della mostra sul bullismo che è stata inaugurata oggi, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 10.00 nella sede del Centro Civico in corso Peschiera 193.

Si tratta di una mostra ideata dalla Circoscrizione 3 e resa possibile grazie alla collaborazione degli istituti scolastici I.C. Racconigi (ex Drovetti), Dal Piaz e Battisti, che hanno aderito all'iniziativa.

La mostra nasce con uno spirito diverso rispetto alle precedenti organizzate dalla Circoscrizione:

far esprimere i primi ad essere interessati dal tema, e cioè i ragazzi nelle scuole.

Perché riteniamo che un bambino possa farci capire, meglio di chiunque altro, il mondo dentro il quale un altro bambino vive. Per questo, i disegni esposti nella mostra e i toccanti elaborati sono fatti dagli alunni delle scuole coinvolte nel progetto.

Perché se un adulto deve agire, ha il compito di farlo bene, con coscienza, e può avere successo solo partendo da quello che i ragazzi, i nostri ragazzi, hanno da dire.

Sarà possibile visitare la mostra a partire da oggi, 5 aprile e fino al 5 maggio 2017, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 (per le scuole su prenotazione – ufficio comunicazione 011.011.35334 – ufficio cultura 011.011.35355).

Torino, aprile 2017

Sandra Buccellato

Ufficio Comunicazione - Informazioni per la Stampa e Relazioni con i Media

Circoscrizione 3 - Corso Peschiera 193 10141 Torino

tel 011.011.35334- fax 011.011.35319 e-mail: sandra.buccellato@comune.torino.it



Bullismo: Insulti e indifferenza, #leparolefannomale /VIDEO

Studenti della Cattolica realizzano campagna Vox per i coetanei, sostenuta da Boldrini e Buffon

Ormai siamo abituati a leggere insulti sui social, ma provate a immaginare di vederli 'indossati' sotto forma di cartelli in mezzo a una piazza o a una strada: verrebbe spontaneo immaginare un qualche tipo di reazione da parte dei passanti e, invece, niente: solo indifferenza, al massimo un selfie. E' quello che si vede nell'esperimento sociale realizzato dagli studenti dell'Università Cattolica a sostegno della campagna sociale contro il bullismo #Leparolefannomale lanciata da Vox-Osservatorio Italiano sui diritti e sostenuta della Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini.


Il progetto contro il linguaggio dell'odio, spesso veicolato dai social media, è dedicato a chi più di tutti ne paga le conseguenze: i giovani. Secondo alcuni dati citati da Vox sulla base dei siti AdoleScienza.it e Skuola.net, infatti, il 28% dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni è o è stato vittima di bullismo, l'8,5% di episodi di cyberbullismo. Circa la metà di questi ultimi pratica autolesionismo e il 59% ha pensato almeno una volta al suicidio. Vox ha chiesto a un gruppo di studenti dell'Università Cattolica di Milano di raccontare il fenomeno dal loro punto di vista. Per testare il livello di reattività alle parole che avvelenano il linguaggio sui social, i ragazzi hanno "indossato" cartelli di insulti rivolti a donne, migranti, disabili, ebrei.

A Milano, Roma, Torino, in quattro happening di quattro ore ciascuno, con un passaggio di circa 100 persone al minuto, per un totale di circa 100 mila persone, c'è stata quasi solo indifferenza da parte dei passanti. "Non ci aspettavamo una reazione di quel tipo - spiegano gli autori dell'"esperimento" -. Metterci nei panni del bullo ci ha permesso di capire che la sua forza sta proprio nell'indifferenza degli altri.

Per raccontarlo abbiamo scelto il linguaggio dei social network, il più usato dai giovani, ma anche quello dove più facilmente si diffonde l'hate speech". Come documentato dall'edizione passata della Mappa dell'Intolleranza di Vox, infatti, ogni sei messaggi twittati, uno ha connotati decisamente intolleranti contro le donne, i musulmani, gli omosessuali, gli immigrati, i diversamente abili, gli ebrei. Nel secondo video della campagna appare invece Gianluigi Buffon, portiere della Juventus e capitano della Nazionale Italiana, che supporta l'iniziativa, così come la Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, per la quale: "Il fenomeno dell'hate speech va combattuto su più piani, ma decisivo è l'intervento di tipo culturale e formativo". In un progetto di peer education, svolto sempre con il supporto degli studenti dell'università Cattolica, sono stati coinvolti anche un gruppo di ragazzi del Liceo classico Berchet, che hanno lavorato alla progettazione di una campagna di prevenzione del cyberbullismo da proporre ai loro coetanei.

LE CONSEGUENZE DEL BULLISMO

Conseguenze per le vittime



BRAZINIANANI

- Sintomi fisiai quali, mal di stomaco, mal di testa
- Sintomi psicologici quali disturbi del sonno, incubi, ansia
- . Problemi di concentrazione e di apprendimento calo del rendimento scolastico
- Riluttanza nell'andare a scuola
- Svalutazione della propria identità scarsa antostima

Conseguenza parlavinime

INUNICEO LUGARANTINIS

- Depressione
- Antifel
- Robie soleiali
- Disturbi psicosomatici
- PTSD
- didanione smediatie
- Comportamenti autolesivi/autodistruttiv
- Isolamento squille.

- Disturbi del comportamento alimentare
- Abbantiono suolassico
- Problemi nell'adattamento socio-affertivo
- A livello sociale: ritiro. solitudine, relazioni carenti
- Questi sintomi possono essere evidenti già in tenera età o restave latenti sino ad evidenziarsi in adolescenza o in età adulta

Quali violazioni di legge comporta il bullismo?

Contenuti realizzati grazie al contributo reso a titolo gratuito da Letizia Piccione, Elisabetta Tabarrini e Daniela Valentini del team legale del Gruppo Telecom Italia nell'ambito di un'iniziativa pro bono per Save the Children.

Non c'è una legge specifica per il bullismo in Italia. Però diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli.

A) Violazione dei principi fondamentali della costituzione italiana

I principi di uguaglianza, libertà dell'insegnamento e diritto all'istruzione

I comportamenti legati al bullismo violano innanzitutto alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana che assegna allo Stato il compito di promuovere e favorire il pieno sviluppo della persona umana in forza dei seguenti principi:

Articoli 3, comma 1 - uguaglianza formale, comma 2 -uguaglianza sostanziale),

Articolo 33, comma 1 - della liberta' di insegnamento e comma 2 - della presenza di scuole statali)

Articolo 34, comma 1 - libero accesso all'istruzione scolastica, comma 2 -obbligatorietà e gratuità dell'istruzione dell'obbligo, comma 3 - riconoscimento del diritto di studio).

B) Violazioni della legge penale (illecito penale)

Il codice penale e la sua applicazione nelle sentenze della Corte di Cassazione.

E' imputable il bullo minorenne?

Qual'è la responsabilità penale dell'insegnante?

l reati che possono configurare il reato di bullismo sono molteplici, a seconda di come si esprime il comportamento. Ad esempio:

- Percosse (art. 581 del codice penale, abbreviato c.p.),
- Lesioni (art. 582 del c.p.),
- Danneggiamento alle cose (art. 635 del c.p.),
- Ingiuria (art. 594 del c.p.) o Diffamazione (art. 595 del c.p.),
- Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 del c.p.),
- Minaccia (art. 612 c.p.),
- Atti persecutori Stalking (art. 612 bis del c.p.) e
- Sostituzione di persona (art. 494 del c.p.), quando una persona si spaccia per un'altra

Come tutelarsi?

Per attivare i rimedi previsti dalla legge penale (ad es. per lesioni gravi, minaccia grave, molestie) è sufficiente **sporgere denuncia** ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri ecc.).

In altri casi la denuncia deve contenere anche la richiesta di procedere penalmente contro l'autore del reato (querela).

Il processo penale può concludersi con

- la condanna alla reclusione del colpevole, o al pagamento di una pena pecuniaria o altre sanzioni;
- in casi rari si ordina al colpevole di compiere determinate attività socialmente utili.

Come è applica la legge? Ecco cosa dicono i tribunali

Gli atti di molestia reiterati, idonei a configurare il delitto di stalking, possono concretizzarsi non solamente in telefonate, invio di sms, email e messaggi tramite internet ma anche nell'ufficio dove la persona offesa presta il suo lavoro oppure, come nel caso specifico della sentenza in esame, possono consistere anche nella trasmissione da parte dell'indagato, tramite **facebook**, di un filmato che ritrae un rapporto intimo tra un uomo e donna (tale fatto aveva creato un tale disagio e ansia alla donna che era stata costretta a dimettersi). Corte di Cassazione, Sezione penale VI n. 32404/2010.

Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 del c.p.) che comprende, pertanto, anche la condotta di colui che crea o utilizza un account di posta elettronica, attribuendosi delle false generalità con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state

abusivamente spese. Corte di Cassazione, Sezione III; sentenza del 13 aprile 2012 nr. 12479

Sono atti persecutori riconducibili allo stalking vigilante (controllo sulla vita quotidiana della vittima) e allo stalking comunicativo (attuato attraverso l'invio di lettere, email o via sms) e al cd. cyberstalking, i comportamenti che includono l'uso di tecniche di intrusione molesta nella vita della vittima rese possibili dalle moderne tecnologie e, segnatamente, dai social network.

In particolare, il giudice ha osservato che le reiterate condotte di appostamento, le telefonate e le minacce poste in essere dai due colpevoli avevano stravolto la vita di due ragazze sedicenni con persecuzioni infamanti nel loro contesto scolastico, familiare e di amici, creando un forte stato di ansia e preoccupazione. Tribunale di Rimini Imerese, 9 febbraio del 2012 (citato nella sentenza della Cassazione n. 12479/2012, v. sopra).

Il bullo minorenne e' imputabile?

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente.

Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza come la libertà vigilata oppure il ricovero in riformatorio.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

In particolare: responsabilità penale degli insegnanti nel reato di bullismo compiuto a scuola

L'insegnante (di una Scuola statale o paritaria), nello svolgimento della sua attività professionale, è equiparato al pubblico ufficiale, previsto dall'art. 357 del codice penale.

L'insegnante può essere punito con un multa da 30 a 516 euro, " quando omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni " (art. 361 del c.p.).

Tale responsabilità trova fondamento anche nell'articolo 29 della Costituzione italiana (vedi anche il paragrafo "Culpa in vigilando della Scuola").

C) Violazione della norme di diritto privato (illecito civile)

Il danno risarcibile e la responsabilità del bullo minore, dei genitori e della scuola Il riferimento giuridico per l'illecito civile è l'art. 2043 c.c.:

"Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Per chiedere il risarcimento del danno la vittima del fatto deve rivolgersi ad un avvocato ed intraprendere una causa davanti al Tribunale civile, salvo che venga raggiunto prima del processo un accordo tra le parti.

La vittima del bullismo subisce un danno ingiusto (anche se non volontario) alla propria persona e/o alle proprie cose e pertanto tale danno è risarcibile.

Quale danno è riconosciuto dalla legge e può essere risarcito?

- 1. **DANNO MORALE** (patire sofferenze fisiche o morali, turbamento dello stato d'animo della vittima, lacrime, dolori, patemi d'animo);
- 2. **DANNO BIOLOGICO** (danno riguardante la salute e l'integrità fisica e psichica della persona tutelati dalla Costituzione Italiana all'art. 32);
- 3. DANNO ESISTENZIALE (danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla vita di relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all'immagine, all'autodeterminazione sessuale; la tutela del pieno sviluppo della persona nelle formazioni sociali è riconosciuta dall'art. 2 della Costituzione Italiana).

Il danno esistenziale è dato dal non poter più fare, è doversi comportare diversamente da come si desidera, dovere agire altrimenti, essere costretti a relazionarsi diversamente.

Questo danno viene quantificato dal Giudice in via equitativa (secondo il suo concetto di equità), il che può dar luogo a valutazioni molto diverse.

Quali responsabilità prevede la legge civile?

Negli atti di Bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

a) culpa del bullo minore

Trova applicazione l'art. 2046 del c.c. che sancisce in tema di "Imputabilità del fatto dannoso" che: "Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa".

Anche il minore pertanto, se ritenuto capace di intendere e volere, può essere ritenuto

responsabile degli atti di Bullismo insieme ai genitori ed alla Scuola.

Affinché, pertanto, un soggetto possa essere ritenuto responsabile degli atti di Bullismo deve avere la sola capacità di intendere e volere e non la capacità d'agire che si raggiunge con la maggiore età (e che rileva nei rapporti obbligatori).

b) Culpa in vigilando dei genitori

Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere.

Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia

patrimoniale.

Si applica l'articolo 2048 del codice civile, primo comma, che recita:

"Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi."

A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

Si tratta, pertanto, di una responsabilità personale, anche se oggettiva.

La giurisprudenza identifica la colpa del genitore non tanto nell'impedire il fatto ma nel comportamento antecedente allo stesso ovvero nella violazione dei doveri concernenti l'esercizio della potestà sancita dall'art. 147;quindi è il genitore che deve fornire la prova positiva di aver dato al I figlio una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore (Cassazione Civile 15706/2012; 9556/2009). Anche laddove i genitori siano separati la responsabilità è di entrambi.

Inoltre, la colpa del genitore non coabitante non esclude la responsabilità del genitore stesso laddove sia dimostrata la carenza di eduzione del genitore e di rapporti non constanti con il discendente. Così ha deciso il <u>Tribunale di Milano del 16 dicembre del 2009</u>.

c) Culpa in vigilando della scuola

L'ART. 28 della Costituzionale Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

Si tratta di una responsabilità aggravata in quanto la presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito.-

Al riguardo si segnala la sentenza 8081/13 del Tribunale di Milano (Sezione Decima Civile), che si colloca nella linea interpretativa della giurisprudenza italiana, la quale sancisce la responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione, per culpa in vigilando, a causa delle lesioni patite nella scuola da un minore.

La sentenza in questione evidenzia come non sia affatto sufficiente per gli operatori della scuola "vigilare sul comportamento" dei ragazzi al fine di scongiurare episodi di violenza, perché il particolare rapporto che si crea con l'affidare alla scuola un minore concretizza l'evento regolato dall'art. 2048 c.c. (secondo comma) in forza del quale "i precettori e coloro che insegnano un mestiere od una arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

Per superare la presunzione, la scuola dovrebbe dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazione antigiuridiche come evidenziato dalla

giurisprudenza costante della Cassazione (vedi <u>Cass. Sez.III n. 2657/03</u> che sancisce come "non sia sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose."

Culpa in organizzando della scuola

La vigilanza deve essere assicurata all'interno della Scuola e dunque anche fuori dalla classe. Spetta alla direzione dell'istituto scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso. L'organizzazione Scuola che non prevenga atti di bullismo, prevedendo ad esempio uffici ad hoc, consultorio ecc. può ritenersi anche colpevole di culpa in organizzando.

A tal riguardo è necessario distinguere la responsabilità della Scuola privata dalla Scuola pubblica. Alla Scuola privata si applica l'art. 2049 del c.c. che sancisce la responsabilità indiretta dell'istituto scolastico con cui l'insegnate ha un rapporto di lavoro al momento del compimento dell'illecito del minore; viceversa, la Scuola Pubblica ha una responsabilità diretta nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione che può agire in rivalsa sull'insegnate per culpa in vigilando in caso di dolo o colpa grave (art. 61 della legge n. 312/1980).

La Direttiva Ministeriale Fioroni del 2007 n. 16 ha stabilito che il tema del Bullismo va affrontato dalle Scuole con sistematicità, coinvolgendo, in modo attivo, gli studenti e favorendo la condivisione delle regole e la conoscenza delle sanzioni.

I principi ispiratori sono espressi nella normativa diretta a delineare iniziative ed interventi preventivi con lo scopo di contrastare il fenomeno nelle sue molteplici manifestazioni.

La Direttiva prevede l'attivazione di un numero verde 800 669 696 operativo dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 dal lunedì al venerdì, per segnalare casi, chiedere informazioni sul fenomeno e su come comportarsi in situazioni critiche, l'elaborazione e diffusione del Codice di regolamentazione dei mezzi di comunicazione e delle rete informatiche, la costituzione presso ciascun Ufficio scolastico regionale, di osservatori regionali permanenti sul fenomeno del Bullismo che saranno centro polifunzionale al servizio delle istituzioni che operano, anche in rete, sul territorio per segnalare casi, chiedere informazioni sul fenomeno e su come comportarsi in situazioni critiche.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 249/1998 all'art. 4 prevede, inoltre, che le scuole adottino un proprio regolamento disciplinare con il quale si affrontino le questioni legate al bullismo prevedendo procedure sanzionatorie. In particolare il comma 7 prevede in linea generale che "l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni". Tale limite, in base al comma 9, può essere derogato solo qualora ricorrano due ipotesi di particolare gravità ovvero: quando siano stati commessi reati o quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone; in tali casi la durata dell'allontanamento "è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo".

BULLISMO

A chi non conosce la gravità dell'argomento potrebbe venir in mente, per associazione di idee, il *musical* americano "Bulli e pupe", e provare un senso di indulgenza e di giustificazione verso certe particolari condotte. Ma il bullismo, quello vero, è un'altra cosa. Si tratta di una delle possibili manifestazioni di aggressività messe in atto dai bambini e dagli adolescenti. "Un comportamento bullo è un tipo di azione che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi, persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c'è un abuso di potere e un desiderio di intimidire e dominare" (Sharp e Smith, 1995). Al di là delle singole forme di prepotenza, il bullismo può essere descritto secondo le seguenti caratteristiche generali:

- l'intenzionalità: il bullo agisce deliberatamente con l'intenzione di offendere, danneggiare o far del male ad un'altra persona;
- la durata nel tempo: sebbene anche un singolo comportamento possa essere considerato una forma di bullismo, di solito si tratta di atti ripetuti nel tempo e con una certa frequenza;
- la disuguaglianza tra bullo e vittima: il bullo è quasi sempre più forte della media dei suoi coetanei, al contrario, la vittima è più debole dei suoi pari; il bullo di solito è più grande di età rispetto alla vittima; il bullo quasi sempre è maschio mentre la vittima può essere indifferentemente maschio o femmina. "Ciò significa che esiste una disuguaglianza di forza e di potere, per cui uno dei due sempre prevarica e l'altro sempre subisce, senza riuscire a difendersi" (Il fenomeno del bullismo: conoscerlo e prevenirlo, Telefono Azzurro).
- la mancanza di sostegno: la vittima si sente isolata ed esposta, spesso ha molta paura di riferire gli episodi di bullismo perché teme rappresaglie e vendette;
- il danno per l'autostima della vittima che si mantiene nel tempo e induce il soggetto ad un considerevole disinvestimento dalla scuola e ad un progressivo isolamento. Nei casi più gravi si possono avere anche conseguenze nel medio e lungo termine come l'abbandono scolastico e lo sviluppo di patologie legate alla sfera psichica.

Le manifestazioni di prevaricazione si distinguono in dirette o indirette, quelle dirette possono essere fisiche e verbali.

Il bullismo diretto fisico si manifesta in molti modi, per esempio nel picchiare, prendere a calci e a pugni, spingere e appropriarsi degli oggetti degli altri o rovinarli.

Il bullismo diretto verbale implica azioni come minacciare, insultare, offendere, esprimere pensieri razzisti, estorcere denaro e beni materiali.

Il bullismo indiretto è meno evidente e più difficile da individuare ma altrettanto dannoso per la vittima. Si tratta di episodi che mirano deliberatamente all'esclusione dal gruppo dei coetanei, all'isolamento e alla diffusione di pettegolezzi e calunnie sul conto della vittima. Ma non tutte le forme di aggressività possono essere riconducibili alla categoria del bullismo.

Per esempio, ci sono atti particolarmente gravi che devono essere considerati dei veri e propri reati, come attaccare un coetaneo con un coltello o con altri mezzi, procurare ferite fisiche gravi e compiere molestie o abusi sessuali o mettere in atto altre condotte antisociali. Ancora, i giochi turbolenti o le lotte tra coetanei, particolarmente diffusi soprattutto tra i maschi, non possono essere considerati forme di bullismo in quanto

implicano una relazione di equivalenza di forza in cui i soggetti coinvolti giocano alternativamente ruoli di prevaricatore/prevaricato.

Non è vero che...

 i comportamenti da bullo rientrano nella normale crescita di un bambino o di un adolescente. Le manifestazioni di prevaricazione e prepotenza sono sempre negative perché utilizzano una posizione di presunta forza o potere per danneggiare o comunque far del male ad un'altra persona;

il bullo è un ragazzo insicuro, ansioso o con una bassa autostima. In realtà chi si
comporta da bullo ha un'autostima al di sopra della media dei suoi coetanei e, se
viene continuamente confermato nei suoi atti di forza e prepotenza, a lungo andare
si convincerà che l'unico modo per avere successo nella vita e per riuscire è quello
di prevaricare sugli altri e di comportarsi in modo aggressivo;

• la vittima deve imparare a difendersi da sola. Prepotenze e vessazioni mettono chi le subisce in una condizione di inferiorità psicologica, di isolamento e di bassa autostima che non può essere fronteggiata in modo solitario. E' necessario un sostegno da parte degli altri: familiari, insegnanti e amici;

• i comportamenti da bulli riguardano solo zone periferiche delle grandi città o appartenenti a classi disagiate o meno abbienti. Il fenomeno può interessare tutte le classi socioeconomiche e può manifestarsi sia nei quartieri periferici sia nelle zone residenziali:

• il bullismo è un problema dell'ambiente scolastico. Gli atti di bullismo si verificano non solo a scuola ma anche in altri luoghi di aggregazione sociale come i centri sportivi. l'oratorio, etc.:

stare alla larga da certa gente è l'unico modo per non avere problemi. Naturalmente non conviene cercare la compagnia di ragazzi che si comportano in modo particolarmente prepotente ma non bisogna neanche "fare lo struzzo" cioè far finta di non vedere quando un compagno viene preso da mira dai bulli di turno.

Non solo bulli e vittime....

Comunemente quando si pensa al bullismo ci si riferisce soltanto a due tipi di soggetti coinvolti: i bulli e le vittime. In realtà esiste una terza categoria, gli spettatori che, anche se non prendono parte attiva agli atti di prepotenza, assistono e svolgono comunque un ruolo importante nella legittimazione di tali condotte. Consideriamo le singole categorie nel dettaglio.

- I bulli mettono in atto le prevaricazioni si distinguono in dominanti e gregari. Il bullo dominante è più forte della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere, dominio e autoaffermazione, è impulsivo e ha difficoltà a rispettare le regole. Ha una scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra mai sensi di colpa per gli esiti delle prepotenze. Di solito ha un rendimento scolastico nella media ma che con il tempo tende a peggiorare e manifesta abilità particolari nello sport e nelle attività di gioco. Frequentemente è abbastanza popolare soprattutto tra i più piccoli che lo considerato un modello di potere e di forza. I bulli gregari costituiscono un gruppetto di due o tre persone che assumono il ruolo di sobillatori o seguaci del bullo dominante. Di solito non agiscono ma eseguono gli "ordini" del "capo". Si tratta di soggetti ansiosi, insicuri, con scarso rendimento scolastico e che a volte sono in grado a mettersi nei panni della vittima.
- Le vittime rientrano in due categorie: passiva/sottomessa e provocatrice. La vittima passiva/sottomessa è un soggetto debole, tendenzialmente isolato e incapace di difendersi. Mostra spesso ansia e insicurezza e ha uno scarso senso di

autoefficacia perché ha qualche difficoltà nel rendimento scolastico e di solito è poco abile nelle attività sportive e di gioco e quindi tende ad essere emarginato. Non parla con nessuno delle sofferenze e dei torti subiti e tende ad autocolpevolizzarsi. La vittima provocatrice invece contrattacca le azioni aggressive dell'altro anche se in maniera poco efficace. Quindi si tratta di un soggetto che subisce e agisce le prepotenze. Si tratta in genere di un maschio, irrequieto e ipertattivo a volte goffo e immaturo. Assume comportamenti e atteggiamenti che causano tensione nei compagni in generale e a volte anche negli adulti provocando delle reazioni negative a proprio danno.

• Gli spettatori. Si tratta di bambini e ragazzi che assistono alle prevaricazioni o ne sono a conoscenza e che con il loro comportamento possono favorire o frenare il dilagare del fenomeno. "Il bullismo è quindi un fenomeno di gruppo che coinvolge la totalità dei soggetti, che possono assumere diversi ruoli: sostenendo il bullo, difendendo la vittima o mantenendosi neutrali".

Parliamone...

Se avete avuto esperienze dirette o indirette di bullismo recatevi alla Stazione Carabinieri più vicina.

COME DIFENDERSI DAI BULLI

- 1) Se ti capita di vedere, nella tua scuola, che qualcuno subisce prepotenze, devi parlarne con un adulto.
- 2) Se tu stesso subisci prepotenze o atti di bullismo, parlane con un amico, con un insegnante o con i tuoi genitori. Ricorda che le cose non cambieranno finché tu non racconterai ciò che succede.
- 3) Cerca di ignorare il bullo e impara a dire "NO" con molta fermezza, poi girati e allontanati. Ricordati: è molto difficile per il prepotente continuare a prendersela con qualcuno che non vuole stare lì ad ascoltarlo.
- 4) Cerca di non mostrare che sei impaurito o arrabbiato. Ai bulli piace ottenere una qualsiasi reazione, per loro è "divertente". Se riesci a mantenere la calma e a nascondere le tue emozioni, potrebbero annoiarsi e lasciarti stare.
- 5) Durante gli intervalli, quando siete in tanti nello stesso spazio, cerca di stare in una zona tranquilla e sicura (nei pressi di qualche adulto, vicino ai compagni che ti proteggono, etc.).
- 6) Cerca di evitare di trovarti da solo in quei posti in cui sai che il bullo si diverte a prendersela con te. Questo può significare cambiare la strada che percorri per andare a scuola o utilizzare soltanto le stanze comuni o i bagni quando ci sono altre persone. Sull'autobus cerca di sederti vicino all'autista o a qualche adulto.
- 7) Se vieni picchiato dillo subito a un bidello o a un insegnante e chiedi che scriva quello che è successo.
- 8) Non venire alle mani può essere di aiuto. Se tu fai a botte con i bulli potresti peggiorare la situazione, farti male o prenderti la colpa di aver cominciato il litigio.
- 9) Mantieni un diario di quello che ti sta accadendo. Scrivi i particolari degli episodi e le tue sensazioni. Quando ti deciderai a dirlo a qualcuno, una memoria scritta degli episodi di bullismo renderà più facile dimostrare come sono andate le cose .
- 10) Il bullismo fa stare molto male e, se senti che non ce la fai ad affrontare e risolvere la situazione, può essere utile che ne parli anche con il tuo medico o con uno psicologo.

Adolescenti e bullismo,

risultati shock dal sondaggio online dell'UNICEF

Winny (17 anni) e Jessica (20) sono state vittime di gravi atti di cyber-bullismo e oggi, grazie all'UNICEF, sono attiviste per la lotta al bullismo e al sessismo nel loro paese, il Brasile - ©UNICEF/UN017648/Ueslei Marcelino

12 agosto 2016 - Secondo un **sondaggio online** realizzato dall'UNICEF fra i giovanissimi, oltre il 90% di essi ritiene che il **bullismo** sia un problema diffuso nel proprio ambiente, e due terzi affermano di averlo subito in prima persona almeno una volta nella vita.

Il sondaggio è stato realizzato attraverso <u>U-Report</u>, una piattaforma digitale messa a punto per favorire la partecipazione dei giovani attraverso dispositivi loro congeniali come smartphone, tablet e pc.

"U-Report" è in rapida crescita (attualmente sono quasi **2 milioni e mezzo** i giovani "U-reporter", appartenenti a oltre 20 Stati di varie parti del mondo).

I giovanissimi hanno risposto tramite sms, Facebook e Twitter a una serie di domande sull'impatto del bullismo nella loro comunità, sulle proprie esperienze personali e sui possibili mezzi per arginare questi comportamenti.

Più di **100.000 U-reporter**, reclutati da partner come **Scout** e **Girl guides**, con un'età stimata **tra 13 e 30 anni**, hanno partecipato al sondaggio. I giovani coinvolti provengono da Senegal, Messico, Uganda, Sierra Leone, Liberia, Mozambico, Ucraina, Cile, Malesia, Nigeria, Swaziland, Pakistan, Irlanda, Burkina Faso, Mali, Guinea, Indonesia, Zambia, oltre a quelli che hanno partecipato attraverso il canale globale U-Report.

Dal sondaggio emergono alcuni risultati molto significativi:

- Un terzo degli intervistati **considera normale** rimanere vittime del bullismo, e una volta subito questo comportamento ha ritenuto di non dirlo a nessuno.
- La maggior parte degli intervistati che ha rivelato di essere stato vittima di bullismo riferisce di averlo subito a causa del proprio aspetto fisico.
- Il bullismo è collegato anche al sesso, all'orientamento sessuale e all'origine etnica.
- Un quarto delle vittime ha dichiarato di non sapere con chi confidarsi.

«Il bullismo, compreso quello online, rimane un rischio per il benessere dei bambini e dei giovani in larga parte ancora incompreso» commenta Theresa Kilbane. Senior Adviser dell'UNICEF sulla protezione dell'infanzia. «Se vogliamo porre fine a questo tipo di violenza dobbiamo migliorare la consapevolezza del pubblico sugli effetti nocivi del bullismo, fornire a insegnanti, genitori e giovani competenze per identificare i rischi e segnalare violazioni, e fornire assistenza e protezione alle vittime.»

L'indagine fa parte della campagna globale dell'UNICEF #ENDViolence.